

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

*Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea*  
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) 1306/2013, (UE) 1307/2013, (UE) 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2015) 8403 final del 24 novembre 2015 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 1.5 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 18 del 26 gennaio 2016;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2016) 8969 final del 20 dicembre 2016 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 2.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 60 del 15 febbraio 2017;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2017) 7946 final del 27 novembre 2017 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 3.1 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea, adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 2 del 23 gennaio 2018;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2018) 615 final del 30 gennaio 2018 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 4.0 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2018) 8342 final del 3 dicembre 2018 che approva il PSR Sicilia 2014-2020 versione 5.0 e la relativa ripartizione annua del contributo totale dell'Unione Europea;

VISTO il D.A. n. 01/GAB del 25/01/2016 dell'Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, di costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2020;

VISTO il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

VISTA la Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo

Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

VISTI i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

CONSIDERATO che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

VISTO il D.P. Reg. n° 2586 del 6 maggio 2019 con il quale è stato conferito al Dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n° 140 del 17 aprile 2019, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTO il DDG n. 1155 del 04/05/2017 con il quale è stato conferito al Dr. Alberto Palmeri l'incarico di Dirigente del Servizio 1 – Agricoltura ed Ambiente – Agricoltura Biologica;

VISTA la legge regionale 15/05/2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 , Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale di Governo n. 75 del 26/02/2019, ” Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2019-2021. Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;

VISTE le disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno MISURA 11 “Agricoltura Biologica” Sottomisure 11.1 e 11.2 Operazioni 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e 11.2.1 “Pagamenti per mantenimento dell'agricoltura biologica” approvate con D.D.G. n. 3005 del 20/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni di cui al D.D.G. n. 635 del 16/04/2019;

VISTI gli elenchi definitivi regionali delle istanze ammesse ed escluse misura 11 “Agricoltura Biologica” Bando 2015 Operazioni 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e 11.2.1 “Pagamenti per mantenimento dell'agricoltura biologica” e Bando 2016 Operazione 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e successivi avvisi pubblicati sul sito istituzionale PSR Sicilia 2014/2020, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 98 comma 6 , della legge regionale n. 9 del 07/05/2015;

CONSIDERATO che sul sistema informativo SIAN, mediante l'applicativo V.C.M. ( verificabilità e controllabilità di misura ) l'Autorità di Gestione, di concerto con l'Organismo pagatore AGEA ha configurato gli elementi caratteristici del controllo per le verifiche sulle notifiche di attività biologica di adesione informatica al S.I.B;

VISTO che dai controlli sopra richiamati, molte domande di sostegno del bando 2015 ( annualità 2015 ) e del bando 2016 ( annualità 2016) presentano l'anomalia bloccante SRBX-7, che non consente il prosieguo istruttorio, in quanto viene rilevata a sistema l'assenza di almeno una particella catastale nella notifica biologica di riferimento della domanda;

CONSIDERATO che l'eliminazione della suddetta anomalia bloccante, associata in numerosi casi a superfici agricole ridotte anche in termini percentuali rispetto alla SAU totale aziendale, consentirebbe lo sblocco dell'iter istruttorio non solo della domanda di sostegno ma anche delle successive domande di pagamento annuali e conseguentemente un considerevole incremento della spesa a beneficio del possibile raggiungimento degli obiettivi spesa N+3 previsti entro la fine dell'anno in corso;

CONSIDERATO che in numerosi casi, gli operatori biologici che hanno aderito ai bandi 2015 e 2016 per le operazioni 11.1.1 “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica” tramite i P.A.P.V e P.A.P.Z. (rispettivamente piani

annuali di produzione vegetale e zootecnica ) hanno trasmesso, all'inizio di ogni anno solare ai rispettivi Organismi di Controllo Biologico, i modelli cartacei relativi all'intera S.A.U. condotta e che quest'ultima dovrebbe trovare pieno riscontro nelle notifiche biologiche successive ai suddetti P.A.P. ed antecedenti alle rispettive domande rilasciate al S.I.A.N., anche se tale congruenza non sempre si rileva;

TENUTO CONTO che per un elevato numero di domande la differenza di superficie agricola utilizzata tra quella dichiarata in domanda dalle ditte partecipanti ai bandi e quella riscontrata nella notifica biologica di riferimento è molto ridotta, tanto da ritenere particolarmente penalizzante la decadenza totale dagli aiuti per i numerosi casi per i quali ricorre tale condizione;

CONSIDERATO che le incongruenze sopra richiamate e che generano l'anomalia bloccante SRBX-7 sono state comunque regolarizzate con il rilascio di una notifica di variazione seppure successiva alla D.R.R. ( Data di Riferimento Regionale );

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione del PSR Sicilia prot. n. 29141 del 14/06/2019, con la quale viene richiesto sull'argomento in questione un parere al competente Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

CONSIDERATO che il suddetto Ministero ha riscontrato la richiesta dell'AdG con nota prot. n. 51512 del 16/07/2019, nella quale si sottolinea che l'operatore, provvedendo a rilasciare una notifica di variazione con l'inserimento delle particelle di terreno acquisite ( seppur in una data successiva alla DRR), ha adempiuto alla regolamentazione europea e nazionale in materia di agricoltura biologica;

CONSIDERATO che, nella parte conclusiva della suddetta nota del Ministero prot. n. 51512 del 16/07/2019, si specifica che viene rimandata alla Regione Sicilia e ad AGEA la valutazione della problematica in esame;

CONSIDERATO che nelle domande annuali di pagamento, come da elementi di controllo degli impegni previsti nelle schede V.C.M. ( verificabilità e controllabilità di misura ) viene applicata la riduzione graduale del pagamento del premio laddove vengono riscontrate superfici dichiarate in domanda ma non presenti nella relativa notifica biologica di riferimento;

RITENUTO per le premesse di cui sopra di poter prevedere una tolleranza, laddove ricorre la condizione che la differenza di S.A.U. tra quella dichiarata in domanda di sostegno dalle ditte che hanno aderito alle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 previste dai bandi 2015 e 2016 sull'agricoltura biologica, e quella riscontrata nella relativa notifica biologica di riferimento riguarda una ridotta superficie anche in termini percentuali rispetto a quella totale condotta;

RITENUTO di poter riconoscere ammissibili le domande di sostegno annualità 2015 bando 2015 ed annualità 2016 bando 2016 che rientrano nella tolleranza massima di SAU violata del 3%;

CONSIDERATO che, in riferimento alle vigenti schede VCM (verificabilità e controllabilità di misura ), le domande di pagamento annuale ammissibili sono assoggettate ad una riduzione graduale del pagamento del premio in caso di superfici presenti in domanda non rilevate nella notifica biologica di riferimento e che le medesime condizioni di riduzione graduale del premio sono estensibili, *mutatis mutandis*, anche alle domande di sostegno bando 2015 e bando 2016 misura 11 "Agricoltura biologica" operazioni 11.1.1 e 11.2.1, che saranno quindi ritenute ammissibili se rientrano nella tolleranza di ridotta superficie violata;

VISTO il D.D.G. n. 1904 del 09/09/2019 poi modificato con D.D.G. n. 2450 del 02/10/2019;

RITENUTO di dover rettificare parzialmente le disposizioni contemplate all'art.1 del D.D.G. n. 1904 del 09/09/2019 e n. 2450 del 02/10/2019, prevedendo una tolleranza massima pari al 3% della S.A.U. violata rispetto a quella totale (presente in domanda ma non riscontrabile nella notifica biologica di riferimento) e prescindendo dalla quantità in ettari della superficie violata.

TENUTO CONTO che la tolleranza percentuale di S.A.U. violata, non vincolata ad una determinata superficie limite da non superare, risponde in modo più oggettivo ed equo alla S.A.U. violata per tutte le aziende agricole, indipendentemente dalla rispettiva S.A.U. totale.

CONSIDERATO che sarà assolto l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015;

A TERMINE delle vigenti disposizioni di legge

## **DECRETA**

### **Art.1)**

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno afferenti ai bandi 2015 e 2016 misura 11 "Agricoltura biologica" Operazioni 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.1 "Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica" viene ammessa una tolleranza massima pari al 3% della SAU violata rispetto a quella totale (presente in domanda ma non riscontrabile nella notifica biologica di riferimento). La superficie richiesta in domanda, non riscontrata nella notifica biologica di riferimento, rientrando nella tolleranza del 3%, non viene considerata sotto impegno e pertanto presa come riferimento per tutta la durata dell'impegno stesso.

Di conseguenza, il controllo dell'assoggettamento agli impegni connesso alla verifica delle particelle catastali (codice SRB - X7 IC12799 – EC14115) deve essere modificato come sopra descritto.

Le domande di sostegno per le quali la superficie non riscontrata nella notifica biologica di riferimento supera la tolleranza massima del 3% della SAU violata rispetto a quella totale, non sono ammesse.

### **Art 2)**

Per le domande di pagamento del primo anno, la superficie delle particelle non riscontrate nella notifica di riferimento e rientranti nella tolleranza del 3%, contribuisce altresì allo scostamento previsto dall'art. 19 del Reg. UE 640/2014, con la conseguente applicazione delle riduzioni e sanzioni previste.

### **Art.3)**

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e sul sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai fini dell'obbligo di pubblicazione on line previsto dall'art. 98 comma 6, della legge regionale n. 9/2015.

Palermo, li 16/10/2019

**Firmato**

**IL DIRIGENTE GENERALE**

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 e ss.mm.ii.)